

proposta di legge n. 391

a iniziativa del Consigliere Giancarli

presentata in data 7 febbraio 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2002, N. 5:
“INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 26 DICEMBRE 1983, N. 41
SULLE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA
COLPITA DALLA FRANA DEL 13 DICEMBRE 1982”
E ALLA LEGGE REGIONALE 26 DICEMBRE 1983, N. 41:
“NORME DI ATTUAZIONE DELLA L. 2 MAGGIO 1983, N. 156
CONCERNENTE ‘PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA
COLPITA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 13 DICEMBRE 1982’”

Signori consiglieri,

la proposta di legge in esame è finalizzata a modificare la legge regionale 3 aprile 2002, n. 5 concernente "Integrazioni della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 sulle provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dalla frana del 13 dicembre 1982".

Tale esigenza è dettata dal fatto che il suddetto intervento normativo, nella sua applicazione concreta, ha finito per penalizzare proprio la popolazione locale colpita dall'evento franoso del 1982, anche se riconosciuta dalla legge medesima come diretta destinataria di contributi (c.d. provvidenze).

Infatti l'attuale formulazione della l.r. 5/2002 all'articolo 1, comma 1, stabilisce che ai fini della concessione delle provvidenze di cui alla l.r. 41/1983, si intendono inagibili gli edifici situati entro il perimetro della zona di frana, individuato dall'articolo 1 della medesima legge; al comma 2 pone a carico del comune di Ancona l'onere di attivare un sistema di monitoraggio dell'area in frana con contestuale predisposizione di un piano di emergenza, così come dispone l'articolo 1, comma 4, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, come convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Al comma 3, infine, prevede che "A seguito dell'attivazione del sistema di monitoraggio e della predisposizione del piano di emergenza, il Comune di Ancona accerta le condizioni di stabilità degli edifici per i quali viene richiesta l'agibilità in deroga al comma 1".

La connessione, prevista dalla legge regionale, tra l'attivazione del sistema di monitoraggio e il riconoscimento o meno dell'agibilità degli immobili situati entro la zona di frana comporta che il mancato funzionamento del sistema di monitoraggio, per motivi tecnici o per mancanza di adeguate risorse, determina automaticamente la revoca dell'agibilità medesima con devastanti conseguenze per le famiglie interessate che hanno rischiato già più volte di essere sfrattate dall'amministrazione comunale di Ancona.

Si evidenzia, a tale proposito, che la normativa nazionale (cfr., tra l'altro, la legge 267/1998 e la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004) non prevede alcun collegamento tra i piani di emergenza, l'attività di monitoraggio e l'agibilità degli edifici ubicati sul territorio esposto al rischio, collegamento che, peraltro, nella legge regionale in esame è stato introdotto solo ai fini dell'ottenimento delle suddette provvidenze economiche.

Infatti per qualsiasi zona del territorio nazionale a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggior vulnerabilità del

territorio espone a pericoli le persone, le infrastrutture presenti ed il patrimonio ambientale, vanno predisposti da parte dei comuni piani urgenti di emergenza che possono prevedere anche attività di monitoraggio, senza però che ci sia alcuna connessione automatica con la concessione o la revoca dell'agibilità degli edifici ivi insistenti.

Si sottolinea inoltre che nella nostra regione diverse sono le zone esposte a rischio idrogeologico molto elevato sia per movimenti franosi che per esondazioni (classificate come aree R4 - Rischio molto elevato dal Piano di assetto idrogeologico regionale - Delibera del Consiglio regionale n. 169/2005) nelle quali il sistema di gestione del rischio in questione è strutturato nel rispetto della normativa nazionale vigente e cioè la Regione, tramite il proprio Centro funzionale di protezione civile, attiva le procedure di allertamento ed il Comune competente mette in atto il suo piano urgente di emergenza (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004) che comprende anche un controllo sulla sicurezza degli edifici ed infrastrutture ubicati nella zona esposta al rischio, disponendo in caso di effettivo pericolo, l'evacuazione degli immobili e la indisponibilità delle infrastrutture.

Quindi solamente per la zona colpita dalla frana del 1982 è stata prevista la singolare disciplina sopra descritta che collega l'agibilità degli immobili in questione alla possibilità o meno di effettuare l'attività di monitoraggio.

La proposta di legge in esame quindi, riformulando completamente l'articolo 1 della l.r. 5/2002, intende in primo luogo precisare che l'attività di monitoraggio che il Comune di Ancona deve svolgere, assicurandone in modo costante il corretto funzionamento, è finalizzata non al riconoscimento o meno dell'agibilità degli edifici situati entro il perimetro della zona di frana, attualmente dichiarati in quanto tali inagibili ex lege (articolo 1, comma 1, della l.r. 5/2002), ma bensì a salvaguardare la pubblica incolumità della popolazione interessata e a garantire la sicurezza degli immobili e delle infrastrutture strategiche ivi esistenti.

E' chiaro che nell'ipotesi in cui a seguito della suddetta attività di monitoraggio si riscontrasse la presenza di un rischio idrogeologico, il Comune di Ancona è tenuto ad attuare il proprio piano di emergenza che prevede, tra le sue misure, anche un controllo sulla stabilità degli edifici e delle infrastrutture strategiche ubicate nella zona della frana e, in caso di esito negativo, ad autorizzare l'evacuazione degli immobili e la indisponibilità delle infrastrutture (quali ad esempio strade, ferrovie...).

L'intervento normativo in questione elimina quindi il collegamento automatico tra l'attività di monitoraggio dell'area in frana che il Comune di Ancona è tenuto a svolgere e l'agibilità degli edifici ubicati nella zona colpita dai movimenti franosi, introdotto dalla l.r. 5/2005, anche in considerazione del fatto che tali immobili danneggiati dalla frana del 1982 sono stati recuperati, a fini abitativi, dai proprietari proprio con contributi ricevuti dall'Amministrazione comunale medesima e quindi, di fatto, da considerarsi agibili.

Risulta inoltre opportuno modificare anche l'articolo 1 della l.r. 41/1983, abrogando il comma 3 che all'epoca della frana, aveva considerato tutti gli edifici situati all'interno del perimetro della zona della frana come immobili distrutti, da demolire o inagibili ai fini della concessione delle provvidenze economiche.

Infatti se in futuro si dovessero verificare ulteriori movimenti franosi, risulterà necessario disporre nuovi provvedimenti a riguardo la cui natura sarà da dimensionare in funzione della gravità degli eventi.

Art. 1*(Modifica alla l.r. 5/2002)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 5 (Integrazioni della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 sulle provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dalla frana del 13 dicembre 1982) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. Il Comune di Ancona attiva un sistema di monitoraggio dell'area in frana, con acquisizione in tempo reale dei dati da esso forniti e ne assicura in modo continuativo il corretto funzionamento e l'efficienza.

2. Il sistema di monitoraggio di cui al comma 1 è diretto a garantire l'incolumità pubblica della popolazione interessata nonché a controllare la sussistenza delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture insistenti nel perimetro della zona di frana.

3. Il Comune di Ancona, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 267 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania” predispone, altresì, un piano di emergenza contenente le misure per la salvaguardia della popolazione interessata e la tutela delle infrastrutture insistenti nell'area della frana, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.”.

Art. 2*(Modifica alla l.r. 41/1983)*

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 (Norme di attuazione della L. 2 maggio 1983, n. 156 concernente: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982) è abrogato.